



ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 13/10/2021

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE FINALIZZATA ALLA RIMOZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO DEI CAPANNONI UBICATI IN BORGO TICINO IN VIA GIORDANO BRUNO SNC, IDENTIFICATO AL N.C.T. AL FOGLIO 21 MAPPALE 1812.

PREMESSO CHE l'art.54, comma 2 del D.Lgs 18.08.2000, n°267 e ss.mm.ii. pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, di emanare dei provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

CONSIDERATO in data 20/05/2021, personale tecnico del Dipartimento Arpa, congiuntamente al personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di Borgo Ticino, con presenza del proprietario degli immobili sig. [REDACTED] veniva effettuato sopralluogo presso il sito di cui all'oggetto per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in fibrocemento, con prelevazione di campioni.

VISTA la relazione di servizio redatta dal personale Arpa di Novara in data 13/08/2021 e pervenuta al protocollo comunale in data 16/08/2021 al n. 11070, dalla quale emerge uno stato di conservazione delle coperture "SCADENTE", con potenziale rilascio di fibre verso l'ambiente esterno;

PRESO ATTO della stima del servizio SISP dell'ASL.NO a firma del direttore dott. Edoardo MOIA nella quale viene ritenuto necessario ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, in accordo a quanto disposto alla DGR 40-5094 del 06 Settembre 1994, procedere effettuando un intervento di bonifica entro il 02/08/2022;

CONSIDERATO che per le ragioni suddette, ricorre un grave, concreto ed attuale pericolo per la salute dei cittadini;

ORDINA

per quanto sopra detto,

➤ Al sig. [REDACTED]

in qualità di proprietario dei fabbricati ubicati in Borgo Ticino via Giordano Bruno ed identificati al N.C.T. al foglio 21 mappale 1812, a copertura dei quali sono presenti lastre in cemento-amianto in stato di conservazione scadente, **di provvedere:**

- 1) **Alla bonifica** delle coperture contenenti amianto degli edifici distinti al N.C.T. al foglio 21 mapp. 1812 **entro e non oltre la data del 02/08/2022**, stante le ragioni di salute pubblica emerse nelle relazioni di ARPA ed ASL.NO sopra menzionate;
- 1) Ad individuare, entro 30 giorni dalla notificazione della presente Ordinanza, una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto. Il responsabile dovrà essere identificato in una figura professionale che tecnicamente abbia competenze tali da assicurare un idoneo approccio alla gestione delle attività;

- 2) A tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto ad il programma di controllo e manutenzione previsto per detti manufatti, nonché la registrazione delle azioni manutentive intraprese per ridurre il rischio di cessione di fibre da parte delle coperture in cemento-amianto;
- 3) A garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutenzione ed in occasione di ogni evento che possa determinare un disturbo, ovvero una compromissione dell'integrità, dei materiali contenenti amianto.
- 4) Ad informare, qualora gli immobili in oggetto siano destinati a qualsivoglia titolo quale luogo di lavori, le figure responsabili della tutela dei lavoratori ed adottare le opportune misure di tutela della salute nei luoghi di lavori in accordo con il d.Lgs 81/2008 e s.m. e i;
- 5) Comunicando l'esistenza della presente ordinanza ad eventuali successivi aventi causa;

DISPONE E AVVISA

- A) che, **nel caso di inottemperanza** da parte della persona obbligata ex lege, **si procederà d'ufficio effettuando gli interventi di cui alla presente ordinanza, con addebito e recupero in danno** del sig. [REDACTED] delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché verrà presentata **denuncia a carico della stessa proprietaria alla competente Autorità Giudiziaria per violazioni di cui all'art. 650 del codice penale**;
- B) che la Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati di controllare l'esecuzione dell'atto;
- C) che l'ordinanza venga immediatamente notificata alle persone interessate;
- D) *la pubblicazione della presente ordinanza per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio, avendo cura di omettere/oscurare i dati personali* ed eventualmente soggetti alla disciplina della tutela della privacy, sempre che non in contrasto con gli obiettivi di tutela della pubblica incolumità di cui alla presente;

Si rende altresì noto, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ed entro il termine di 120 giorni dalla notificazione, al Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dalla legge.

IL SINDACO

Marchese Geom. Alessandro
F.to digitalmente